

Allegato "E" del N. 7734/1474 di Rep.

STATUTO

SOCIETA' PER AZIONI

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA DELLA SOCIETÀ –

CAPITALE – OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni con la denominazione

“CONVE.CR. S.P.A”

La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

Articolo 2

La missione della Società è la riduzione del fenomeno del digital divide, principalmente nel territorio della provincia di Cremona. Per il raggiungimento della suddetta missione, la società potrà svolgere le seguenti attività su tutto il territorio nazionale:

- fornire apparecchiature e servizi di telecomunicazione integrati, anche attraverso la creazione e la gestione di una infrastruttura di trasporto multimediale.
- Individuare ed assicurare la disponibilità di prodotti e servizi di telecomunicazione di avanguardia, compresa il monitoraggio continuo dei servizi per mantenerne costante la qualità.
- Creare ed offrire anche la struttura e le conoscenze necessarie per la formazione manageriale e tecnica in relazione a progetti di telecomunicazione.

- Offrire altresì consulenza strategica e realizzativa nel settore delle telecomunicazioni.

La società ha per scopo inoltre tutte le attività connesse, dipendenti, ausiliarie o anche solo utili per il conseguimento degli scopi sopra individuati.

A titolo di esempio, potrà:

- realizzare nuove strutture tecniche capaci di migliorare il servizio di telecomunicazioni integrate a larga banda.

- Promuovere e finanziare l'attività di ricerca e studio nel settore.

- Richiedere e gestire contributi, finanziamenti o altre agevolazioni, statali, comunitarie e regionali.

- Promuovere e partecipare a mostre, fiere, collocando anche propri stands, meetings, stages e quant'altro anche all'estero, aventi ad oggetto strutture di telecomunicazione, gestione e trasmissione di dati.

- Organizzare corsi di formazione del personale tecnico addetto alla installazione ed all'assistenza per le apparecchiature.

- Acquisire direttamente o indirettamente, in proprietà o anche in concessione, affidamento, licenza e affitto, strutture e infrastrutture pubbliche o private strumentali alla propria attività.

- Svolgere attività finanziarie ed economiche, compatibilmente con la natura, gli scopi e la struttura societaria e consentite dalla legge, necessarie o utili all'attività della società stessa ed al raggiungimento dello scopo.

- Svolgere attività editoriale, di sponsorizzazione, pubblicitaria e di stampa, con esclusione dei quotidiani, anche a scopi dimostrativi, promozionali e divulgativi in genere.

- Associarsi con altre imprese, anche in forma collettiva e societaria, aventi

attività compatibili, per il raggiungimento e la realizzazione di obiettivi e progetti comuni.

La società potrà svolgere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, attività di assunzione di partecipazioni, in imprese con oggetto sociale analogo al proprio e strumentali al conseguimento del medesimo, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, ovvero acquisizioni non finalizzate all'alienazione e non caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione ed allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate.

Essa infine potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale e ciò anche per debiti di terzi, acquisire presso i soci fondi con o senza obbligo di rimborso, il tutto nel rispetto dei limiti di legge.

La società potrà richiedere finanziamenti ai soci nel rispetto di quanto deliberato in data 3 marzo 1994 dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, a seguito del D. Lgs. 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito.

Articolo 3

La Società ha sede in Cremona. L'Organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, sia in Italia che all'estero.

Articolo 4

La durata della società è fissata al 31.12.2050 e può essere prorogata od

anticipatamente sciolta ai sensi di legge con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con la maggioranza di cui all'articolo 16 del presente Statuto.

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), diviso in numero 1.000.000 (un milione) di azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

A ciascun socio può essere assegnato un numero di azioni non proporzionale al suo conferimento.

Il capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, anche mediante conferimenti in natura e di crediti.

La società può emettere, con delibera dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art.16 del presente statuto, anche azioni senza diritto di voto o con voto limitato o subordinato al verificarsi di particolari eventi, ma in misura non superiore alla metà del capitale sociale.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione del tasso legale annuo, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Articolo 6

Le azioni, di qualsiasi categoria, sono nominative ed indivisibili.

Le azioni ordinarie danno diritto ad un voto per ciascuna di esse.

Le azioni, di qualsiasi categoria, non possono essere date in pegno od usufrutto.

Le azioni privilegiate, se emesse, danno diritto ad un voto per ciascuna di esse solo nelle assemblee straordinarie; nelle assemblee ordinarie non hanno diritto di voto.

In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

E' escluso l'obbligo di emissione dei relativi titoli azionari; è in facoltà degli amministratori decidere ugualmente in merito alla loro emissione, se richiesto da un socio, nei confronti di tutti, anche se non richiedenti.

In caso di mancata emissione dei certificati azionari la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Articolo 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci, nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, e dei componenti degli altri Organi della Società, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dall'atto costitutivo e, successivamente, dai libri sociali in base alle comunicazioni effettuate alla società dai suddetti soggetti.

Articolo 8

La Società può emettere obbligazioni ed altri titoli di debito.

Articolo 9

I trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione sono soggetti alla seguente disciplina. Nel prosieguo ogni volta che si indica azioni deve comunque estendersi anche ai diritti di opzione la stessa disciplina.

Il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare agli altri soci a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

all'indirizzo indicato nel libro soci il nominativo dell'acquirente, il prezzo, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie.

Il socio che intende esercitare il diritto di prelazione dovrà offrire le medesime condizioni, comunicandolo al socio cedente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da consegnare alle poste per la spedizione entro il trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di vendita.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intero pacchetto azionario posto in vendita e non in misura parziale.

Qualora qualcuno dei soci non intendesse esercitare tale diritto, la prelazione a lui spettante potrà essere esercitata dagli altri soci nella stessa proporzione in cui partecipano al capitale sociale.

Nel caso in cui il socio esercitante il diritto di prelazione eccepisca la non aderenza del prezzo richiesto al valore effettivo della partecipazione, il prezzo al quale dovrà avvenire la vendita a detto socio esercitante la prelazione sarà, salvo diverso accordo tra le parti, determinato da un perito estimatore, che avrà il compito di stimare il valore effettivo della società e quindi del pacchetto azionario posto in vendita alla data della comunicazione da parte del socio cedente agli aventi diritto di prelazione.

Agli altri soci esercitanti il diritto di prelazione che non hanno eccepito la non aderenza del prezzo richiesto al valore effettivo della partecipazione non si applicherà la suddetta procedura di stima.

Tale esperto sarà nominato di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale pro-tempore competente in ragione della sede legale della società.

Il costo dell'esperto sarà a carico del socio cedente, se il valore determinato dall'esperto sarà inferiore del 25% (venticinquepercento) del prezzo comunicato dal cedente, diversamente sarà a carico del/degli esercitanti il diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione senza che nessuno lo abbia esercitato, o se il diritto di prelazione sia stato esercitato solo parzialmente e non per l'intera quota posta in vendita, il socio sarà libero di cedere a terzi le proprie azioni ad un prezzo non inferiore a quello come sopra comunicato agli altri soci, nel rispetto delle seguenti formalità:

- il socio cedente dovrà ottenere il gradimento da parte dell'organo amministrativo, che potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale o per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci;
- il gradimento si intenderà tacitamente concesso col decorso di 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta senza che l'organo amministrativo abbia comunicato la sua decisione contraria che dovrà essere motivata;
- il trasferimento dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta, a favore della persona e per il prezzo indicati nella richiesta di gradimento stessa.

Qualora il gradimento venga negato, il Consiglio di Amministrazione dovrà indicare il nominativo di altro acquirente gradito.

Nel caso in cui il cedente intenda cedere al soggetto indicato dal Consiglio di Amministrazione, il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di diniego del gradimento e contestuale indicazione del possibile diverso cessionario.

Tutte le clausole relative al diritto di prelazione e al gradimento non sono applicabili alle cessioni di azioni a favore di altre società appartenenti allo stesso gruppo del cedente.

Le azioni sono altresì liberamente trasferibili per successione a causa di morte, salvo il diritto di gradimento di cui sopra, che sarà regolato ed applicato nello stesso modo.

Articolo 10

RECESSO

Ai soci compete il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 2437 ed in nessun altro caso ed è disciplinato secondo quanto stabilito dagli artt.2437 bis, 2437 ter, 2437 quater, 2437 quinquies e 2437 sexies del Codice civile.

ASSEMBLEA

Articolo 11

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a sensi di legge.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni concernenti la fusione di società interamente possedute, l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti obbligatori dello statuto a disposizioni normative ed il

trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, il termine suddetto può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni.

Le Assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono anche tenersi altrove, purché in Italia.

Articolo 12

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato mediante raccomandata a.r., telegramma o telefax od altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento e deve essere ricevuto dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Articolo 13

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che

risultino essere iscritti nel libro dei soci almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione e quelli, seppur non iscritti a libro soci, nel caso in cui siano stati emessi i titoli azionari, che abbiano comunque provveduto al deposito presso la sede legale della Società, delle loro azioni almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del Codice Civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in audio/video conferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto, nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in audio/video conferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza. Nei casi previsti dalla legge, o per decisione dell'Organo amministrativo, le funzioni di Segretario vengono svolte da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, si

costituisce e delibera con la maggioranza del 65% (sessantacinque per cento), ad eccezione dei casi in cui si debba deliberare, solo con riferimento ad assemblea di seconda convocazione, in merito all'approvazione del bilancio od alla nomina o revoca delle cariche sociali, ai quali si applica la disciplina di legge imposta dall'art. 2369, 3° comma, C.C..

Articolo 16

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la maggioranza del 65% (sessantacinque per cento).

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle materie per le quali è prevista la sua competenza ai sensi di legge, salvo quelle espressamente attribuite all'Organo amministrativo ai sensi del precedente art.11.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 17

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, cui è altresì devoluto il controllo contabile ex art. 2409-bis u.c. c.c., salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero da tre a cinque membri.

La loro durata in carica è stabilita dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli amministratori cessa l'intero consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

È attribuita, altresì, al Consiglio di Amministrazione, la competenza a deliberare, con la maggioranza prevista dal successivo art. 23 sugli argomenti concernenti la fusione di società interamente possedute, l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti obbligatori dello statuto a disposizioni normative ed il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Per le seguenti operazioni, tuttavia, l'organo amministrativo, deve chiedere la preventiva autorizzazione all'assemblea ordinaria dei soci, che delibererà con la maggioranza prevista dal precedente art.15:

- cessione, acquisto e permuta d'azienda e rami d'azienda;
- partecipazione alla costituzione di altre società ed assunzione di partecipazioni in altre imprese;
- rilascio di garanzie su beni sociali per importo superiore ad euro 500.000,00

(cinquecentomila virgola zero zero);

- acquisto, vendita, permuta, anche mediante locazione finanziaria, di immobili per importo unitario superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

Articolo 20

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art.2390 C.C., salva autorizzazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 21

La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione è riservata all'assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice-Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli amministratori in carica. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede il Vice-Presidente o l'Amministratore più anziano cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei soli casi di urgenza il termine è ridotto ad almeno due giorni prima.

Le adunanze consiliari si tengono di norma presso la sede della società; possono anche tenersi altrove, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per audio/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio/video conferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dall'Amministratore più anziano cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale o in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore presente più anziano di età.

Articolo 23

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono validamente adottate con il voto favorevole del 55% (cinquantacinque per cento) degli Amministratori presenti.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario stesso.

Articolo 24

Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso, in misura fissa o variabile, determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio, ivi compresa indennità chilometrica per eventuale utilizzo di autovettura propria.

Inoltre agli amministratori investiti di particolari cariche spetta l'eventuale ulteriore remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

L'assemblea dei soci può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, stabilendone le modalità.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 25

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 20 dello statuto nei limiti delle stesse.

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione e qualunque membro del Consiglio compreso il Presidente sono revocabili nel corso dell'esercizio dall'Assemblea dei Soci, esclusivamente per giusta causa.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati, la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, con la maggioranza

di cui al precedente art.15 ed in seconda convocazione con la maggioranza imposta dall'art.2369, 3° comma, C.C..

Tra i sindaci effettivi, come sopra eletti, l'Assemblea provvederà ad eleggere il Presidente del Collegio Sindacale.

Al Collegio Sindacale spetta, se la legge lo consente e salva diversa delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, con la maggioranza di cui al primo comma del presente articolo, anche il controllo contabile.

Il compenso del Collegio Sindacale è determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

Articolo 28

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Gli utili netti, dopo che è prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dall'organo amministrativo ed a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dall'organo amministrativo stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 29

L'assemblea, nel caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri e compenso e stabilendo le modalità della liquidazione. Lo scioglimento potrà essere revocato dall'Assemblea straordinaria dei soci in ogni momento.

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 31

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla validità, interpretazione od esecuzione del presente contratto, sarà deferita alla decisione di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale pro-tempore competente in ragione della sede legale della società.

La parte che prende l'iniziativa presenta istanza per la nomina degli arbitri al Presidente del Tribunale, informando tutti i soci e gli amministratori e sindaci, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Presidente del Collegio verrà nominato dallo stesso Presidente del Tribunale che provvede alla nomina del Collegio medesimo.

Gli arbitri pronunceranno il lodo in forma rituale e secondo diritto.

Il lodo dovrà essere emesso entro novanta giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro, eventualmente prorogabile una sola volta, salvo oggettivi motivi di impedimento, che potranno consentire un'ulteriore proroga del termine.

Cremona, li 28 giugno 2006

F.to Giuseppe Torchio

Giuseppe Carrara

Bertesago Pietro

Albertoni Franco

Mariateresa Salomoni Notaio